

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

#### RESOCONTI:

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCI- PLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DE- GLI IMMOBILI URBANI:	Pag. 2
<i>In sede referente</i> . . . . .	2
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>Comitato pareri</i> . . . . .	2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>Comitato permanente emigrazione</i> . . . . .	3
<i>Svolgimento di interrogazioni</i> . . . . .	5
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	6
<i>In sede referente</i> . . . . .	7
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	8
<i>In sede referente</i> . . . . .	11
<i>Comitato permanente per i pareri</i> . . . . .	11
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede consultiva</i> . . . . .	12
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	13

#### INDUSTRIA (XII):

<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 14
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 15

#### LAVORO (XIII):

<i>In sede referente</i> . . . . .	» 15
------------------------------------	------

#### IGIENE E SANITÀ (XIV):

<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 20
--------------------------------------	------

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUE- STIONI REGIONALI

» 21

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

» 25

#### ERRATA CORRIGE . . . . .

» 25

---

#### CONVOCAZIONI:

*Martedì 19 febbraio 1974*

<i>Finanze e tesoro</i> (VI) . . . . .	Pag. 26
<i>Agricoltura</i> (XI) . . . . .	» 26

*Mercoledì 20 febbraio 1974*

<i>Giunta per le autorizzazioni a pro- cedere in giudizio</i> . . . . .	» 26
<i>Affari costituzionali</i> (I) . . . . .	» 26

Giustizia (IV) . . . . .	Pag. 27
Finanze e tesoro (VI) . . . . .	» 27
Lavori pubblici (IX) . . . . .	» 27

Giovedì 21 febbraio 1974

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa . . . . .	» 28
Commissioni riunite (IX e X) . . . . .	» 28
Affari costituzionali (I) . . . . .	» 28
Affari esteri (III) . . . . .	» 28
Giustizia (IV) . . . . .	» 28

**COMMISSIONE SPECIALE**  
per l'esame dei provvedimenti concernenti  
la disciplina dei contratti di locazione degli  
immobili urbani.

**IN SEDE REFERENTE**

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 16,30. —  
Presidenza del Presidente DE LEONARDIS. —  
Intervengono il Sottosegretario di Stato per  
la giustizia, Pennacchini e il Sottosegretario  
di Stato per il turismo e lo spettacolo, Fra-  
cassi.

**Proposta di legge:**

**Riccio Stefano ed altri: Tutela dell'avviamento  
commerciale e disciplina delle locazioni di immobili  
adibiti all'esercizio di attività economiche professiona-  
nali (Urgenza) (528).**

(Richiesta di trasferimento in sede legisla-  
tiva).

Il relatore La Loggia ricordato l'iter parlamentare svolto nella precedente legislatura, non portato a termine per l'anticipato scioglimento delle Camere, e accennato ai punti qualificanti del provvedimento propone di chiedere subito il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Dopo che il deputato Riccio Stefano si è dichiarato favorevole alla proposta del relatore, il Sottosegretario Pennacchini nel dichiarare di non opporsi alla sede legislativa si riserva di presentare le opportune modifiche al provvedimento, sulla base degli accordi intervenuti fra tutti i ministeri interessati alla materia.

La Commissione quindi delibera di richiedere il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Il Presidente De Leonardis si riserva di interpellare i rappresentanti dei gruppi assenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,45.

**LAVORI PUBBLICI (IX)  
e TRASPORTI (X)**

**IN SEDE REFERENTE**

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 9,50. —  
Presidenza del Presidente della IX Commissione  
Degan.

**Disegno di legge:**

**Autorizzazione di spesa per la progettazione ed  
esecuzione di opere nei porti (Parere della V Com-  
missione) (20066).**

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente avverte che la Commissione bilancio non ha potuto ancora esprimere il richiesto parere sugli emendamenti tendenti a ridurre il periodo di ripartizione della spesa. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55.

**AFFARI COSTITUZIONALI (I)**

**Comitato pareri.**

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 9,40. —  
Presidenza del Presidente BRESSANI.

**Disegno di legge:**

**Interventi straordinari per l'agricoltura nel  
Mezzogiorno (Approvato dal Senato) (Parere alla  
IX Commissione) (2677).**

Su proposta del Presidente, favorevoli i deputati Monti e Pazzaglia, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Norme applicative del regolamento CEE n. 2511  
del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per  
il miglioramento della produzione e della commer-  
cializzazione nel settore degli agrumi (Parere alla  
XI Commissione) (2245).**

Il Presidente Bressani riferisce sul disegno di legge che stanziava dei fondi integrativi di quelli del FEOGA, per l'attuazione del piano

degli interventi per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, in esecuzione del Regolamento della CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969.

Quanto agli emendamenti che sostituiscono interamente gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, trasmessi dalla Commissione di merito in data 7 febbraio, osserva che essi si limitano a prevedere una più penetrante partecipazione delle regioni nonché a stabilire (sul che avanza riserve) l'approvazione con legge del piano d'intervento adottato con decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 30 marzo 1973.

Dopo aver ricordato che dei problemi implicati dal presente provvedimento la Commissione ebbe già modo di occuparsi in relazione al parere espresso sul provvedimento n. 2244 in data 28 novembre 1973, rileva che il disegno di legge è conforme agli articoli 4, lettera b), e 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali, benché sia in corso la revisione legislativa della materia sotto l'aspetto delle competenze regionali di attuazione di regolamenti e direttive comunitarie.

Propone, anche in considerazione del fatto che il piano cui si riferisce il disegno di legge avrebbe dovuto essere approntato nel 1970 e che il meccanismo da esso previsto è già in concreto operante, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Fracchia preannuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta avanzata dal relatore, in quanto il provvedimento viola le competenze costituzionalmente garantite delle regioni, anche nel testo emendato che, almeno, supera i contrasti con il decreto presidenziale di trasferimento delle funzioni amministrative delle regioni.

Dopo che il deputato Olivi ha dichiarato di concordare con il relatore, il Comitato delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge nel testo emendato trasmesso in data 7 febbraio 1974, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'improprietà, sotto il profilo del sistema delle fonti normative, dell'approvazione con legge di un decreto ministeriale, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 1, primo comma.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

## AFFARI ESTERI (III)

### Comitato permanente emigrazione.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente del Comitato STORCHI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA POLITICA SOCIALE DELLA CEE.

Il Sottosegretario Granelli, premesso che per valutare la politica sociale della CEE bisogna anche tener conto delle difficoltà sopravvenute in molti settori negli ultimi tempi, ricorda che al vertice dei capi di Stato e di Governo della Comunità, svoltosi a Parigi nell'ottobre 1972, emerse per la prima volta l'impegno per una vigorosa azione nel campo sociale, alla quale fu riconosciuta la stessa importanza attribuita dai nove paesi alla loro unione economica e monetaria. Fu deciso allora che entro il primo gennaio 1974 le autorità comunitarie predisponessero, previa consultazione con le parti sociali, un programma di azione contenente misure concrete e mezzi adeguati per attuare una valida politica sociale. In conformità a tale impegno, la Commissione CEE predispose un progetto di programma che, recependo le istanze dei vari Stati membri, si presentava vasto e a tempi lunghi; tale progetto fu preso in esame una prima volta nel maggio 1973 dal Consiglio dei ministri del lavoro. Il programma avrebbe dovuto essere discusso anche in un'apposita conferenza tripartita, con la partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, che non si è mai svolta. Al momento della riunione di maggio si manifestarono segni di dissenso tra i vari paesi: mentre da una parte l'Italia concordava con le proposte della Commissione, dall'altra Francia e Germania chiedevano che il programma venisse ristretto, sia perché la data del 1° gennaio 1974, fissata dal vertice di Parigi, era troppo vicina per consentire di varare un piano organico, sia perché non si era svolta la progettata conferenza tripartita. Nel maggio 1973 emerse pertanto la proposta di stralciare dal programma organico i cosiddetti « orientamenti » che costituivano una anticipazione di iniziative concrete, suscettibili di essere realizzate subito. L'Italia fece notare che la proposta costituiva una involuzione e una riduzione rispetto agli impegni di Parigi, ma ciò malgrado si è continuato ad operare in sede comunitaria per la rea-

lizzazione di quegli orientamenti, che sono stati poi esaminati l'11 e il 12 dicembre scorso a Bruxelles dal Consiglio dei ministri del lavoro, il quale ha tra l'altro riaffermato tre impegni: attuazione del pieno e del migliore impiego (per superare la disoccupazione e gli squilibri); miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; rilancio della tesi della partecipazione dei *partners* sociali (cioè sindacati e imprenditori) alle decisioni della Comunità. Il Consiglio dei Ministri ha accettato in particolare quattro richieste avanzate dall'Italia per una maggiore organicità e frequenza delle riunioni del Consiglio stesso, per l'adozione in caso di necessità di misure anche non previste dalle disposizioni del Trattato istitutivo (articolo 235 Trattato CEE), per un rafforzamento del fondo sociale europeo, per la realizzazione dei primi provvedimenti sociali entro il 1974. A Bruxelles è stata approvata una risoluzione finale contenente la lista delle azioni prioritarie da intraprendere entro l'anno in corso e cioè: la concertazione delle politiche nazionali dell'occupazione ed una migliore cooperazione dei servizi nazionali dell'impiego; un programma a favore dei lavoratori migranti; la creazione di un centro europeo di formazione professionale; una direttiva volta ad armonizzare le legislazioni per quanto riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti in caso di cambiamento di proprietà e in particolare di fusione tra imprese; un programma per i lavoratori minorati; la creazione di un Comitato di sicurezza sociale del lavoro; una direttiva per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul principio della parità di retribuzione tra uomini e donne; il raggiungimento entro il 1975 della settimana lavorativa di 40 ore e entro il 1976 di quattro settimane di ferie pagate; la creazione di una fondazione europea per il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro; una direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. Altri obiettivi saranno realizzati entro il 1975 e il 1976. A proposito dell'adeguamento del fondo sociale europeo, che l'Italia ritiene indispensabile per realizzare gli obiettivi prefissi, il Sottosegretario ricorda che si sono manifestati contrasti tra le varie delegazioni, che hanno poi finito per concordare una soluzione di compromesso, in base alla quale la Commissione si impegna a trasmettere al Consiglio dei Ministri entro il luglio prossimo una relazione sul funzionamento attuale e sulle proposte di modifica del fondo stesso. È stato anche deciso di riunire il Comitato permanen-

te dell'impiego e di incaricare un gruppo di alti funzionari di vari paesi di elaborare proposte concrete. L'Italia non ha potuto approvare senza riserve tutta la mozione finale della riunione di Bruxelles, anche perché tre nostre richieste non sono state accolte; esse concernevano la creazione della Cassa europea per l'indennità di disoccupazione, la definizione di un sistema di incentivi per orientare gli investimenti verso le zone di maggiore disponibilità di manodopera; la discussione approfondita del *memorandum* presentato nel 1972 dall'allora ministro del lavoro Donat Cattin. L'esame delle proposte elaborate dalla Commissione CEE dopo la riunione di Bruxelles avrebbe dovuto iniziare l'11 febbraio scorso al Consiglio dei ministri del lavoro; la riunione (sollecitata dall'onorevole Bertoldi) è stata rinviata a lunedì prossimo. Entro il marzo di quest'anno, infine, il gruppo di funzionari, di cui si è fatto cenno, presenterà le sue proposte. Dopo aver ricordato che in un incontro svoltosi l'8 gennaio scorso alla Farnesina i sindacati hanno espresso una larga convergenza di vedute sulle posizioni sostenute dal Governo italiano, il Sottosegretario conclude esprimendo la convinzione che per dare concretezza alla politica sociale della CEE occorre una precisa volontà politica che in questo momento di crisi non esiste; l'Italia però non si scoraggia e mantiene fermo il suo impegno europeista soprattutto in un settore così importante, come quello sociale, sul quale la Comunità dovrà rivelare la sua capacità di intesa e di unione.

Aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo, il deputato Girardin, che è stato relatore in materia alla Commissione affari sociali del Parlamento europeo, ricorda che quel Parlamento, dopo ampia discussione, dette un parere sulle proposte formulate dalla Commissione CEE al Consiglio dei ministri. È sua convinzione che la politica sociale non possa essere disgiunta da quella regionale e dalle altre, in quanto presa a sé isolatamente rappresenta poco. Il Parlamento europeo è rimasto deluso delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri del lavoro. Quanto al fondo sociale europeo, rileva che altri Stati più dell'Italia hanno da esso tratto vantaggio e questo per colpa nostra, perché non siamo riusciti, anche a causa di una farraginoso organizzazione amministrativa, a trarre tutti gli utili. Dopo aver ricordato che il Parlamento europeo si è pronunciato favorevolmente alla concessione di contributi scolastici per i figli degli emigrati ed a idonee forme di intervento per risolvere il problema degli alloggi

degli emigrati, sollecita la convocazione del Comitato europeo dell'impiego.

Il deputato Badini Confalonieri si preoccupa che eccessive richieste possano accavallarsi dando scarsi frutti; bisognerebbe pertanto studiare preventivamente se sia più opportuno sollecitare l'aumento anche di un solo fondo europeo con il quale far fronte poi alle varie esigenze.

Secondo il deputato Marchetti, il comitato permanente dell'impiego dovrebbe esprimere pareri sugli insediamenti industriali comunitari.

Il deputato Corghi chiede chiarimenti sulle proposte di ristrutturazione del fondo sociale che dovrebbe essere dotato di mezzi adeguati di intervento. Fa notare tuttavia che l'Italia non può limitarsi ad un'azione all'interno della CEE per rispondere alle esigenze per esempio dei 400 mila figli dei nostri emigrati in età scolastica, ma deve condurre un'azione diretta in via autonoma e attraverso accordi bilaterali. Solo se i nostri interventi saranno tempestivi ed efficaci potremo sollecitare la Comunità a fare altrettanto.

Il Presidente Storchi chiede chiarimenti sull'attività del Comitato economico e sociale e sottolinea alcuni aspetti rimasti in ombra nei recenti sviluppi della politica comunitaria. Tra essi vi è il problema dell'armonizzazione dei diversi sistemi di sicurezza sociale, di previdenza sociale, della riforma sanitaria, ecc. Sulla scuola propone che la Commissione CEE svolga un'indagine sulla situazione scolastica dei figli degli emigrati. Sulla Svizzera, ricorda che le intese tra questo paese e la CEE fanno esplicito riferimento alla politica sociale, ciò che costituisce un aggancio per risolvere anche alcuni problemi dei nostri emigrati in quel paese.

Il Sottosegretario Granelli, rispondendo, fa notare al deputato Girardin che l'Italia ha sollecitato la convocazione del Comitato dell'impiego. Al deputato Corghi ricorda che tutti i paesi sono contrari all'aumento del fondo sociale ed è per questo che l'Italia ha preferito insistere più realisticamente sulla sua ristrutturazione, ottenendo fino ad ora solo un modesto risultato e cioè l'impegno della Commissione a presentare entro luglio proposte in merito. L'Italia, nelle attuali circostanze, dà priorità al fondo regionale che costituisce anche una premessa per soddisfare le esigenze poste al fondo sociale. Gli interventi della CEE sono integrativi e non sostitutivi di quelli nazionali ed è per questo che accordi bilaterali tra l'Italia ed altri paesi della Comunità non sono in contrasto con la

politica della CEE. È d'accordo con il deputato Girardin per non estendere i tipi di intervento del fondo sociale, ciò che comprometterebbe allo stato attuale la possibilità di raggiungere gli obiettivi primari. Riconosce, con il deputato Storchi, che la sicurezza sociale è uno dei problemi più importanti e complessi; a questo fine si è deciso di creare entro l'anno un Comitato europeo apposito. Fa sua e proporrà nella sede competente la proposta di un'indagine comunitaria sulla situazione scolastica dei figli degli emigrati. Ricorda infine che uno dei punti qualificanti dell'associazione Svizzera-CEE sta nell'impegno delle autorità elvetiche di promuovere nel loro territorio un mercato omogeneo del lavoro.

In fine di seduta, rispondendo ad una domanda del deputato Corghi, il Sottosegretario Granelli ricorda che progressi sono stati compiuti nelle trattative con la Svizzera sul tema fiscale. Infatti, mentre la controparte, fino a qualche tempo fa, subordinava ad un accordo generale di doppia imposizione la soluzione del problema della tassazione dei frontalieri, ora ha consentito a stralciare tale problema, per il quale si prevede una soluzione analoga a quella a suo tempo adottata per i frontalieri francesi. Se le intese verranno perfezionate, una quota parte dei tributi pagati in Svizzera dai nostri lavoratori di frontiera sarà ristornata a vantaggio dei comuni italiani dove essi risiedono.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente ANDREOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Granelli risponde alle tre interrogazioni all'ordine del giorno. La prima, dei deputati Pajetta ed altri n. 5-00639, riguarda alcune informazioni di stampa americana secondo le quali nell'Italia settentrionale si troverebbe un'unità degli Stati Uniti aerotrasportata pronta ad intervenire nella crisi del Medio Oriente in caso di emergenza. Il Sottosegretario rileva che l'unità in questione si trova nel nord del nostro paese nel quadro del normale spiegamento di forze assegnate alla NATO e fa parte della « forza mobile » alleata la cui funzione è di far fronte a contingenze rigorosamente limitate all'area geografica di responsabilità dell'allean-

za. Ogni speculazione su asserite possibilità di utilizzazione della predetta unità al di fuori dell'area NATO è del tutto priva di fondamento.

Il deputato Corghi, cofirmatario, prende atto della risposta.

Rispondendo poi all'interrogazione Galluzzi ed altri n. 5-00648 sul conflitto arabo-israeliano, sulla posizione dell'Italia, sui rapporti CEE-paesi arabi e sulla riunione di Washington dell'11 febbraio di quest'anno, il Sottosegretario Granelli ricorda che la posizione italiana sul medio oriente è stata definita il 23 gennaio 1974 al Senato dal Ministro degli esteri ed ha riscosso generalità di consensi negli stessi paesi arabi. Circa i passi compiuti verso tali paesi dal nostro Governo, vi sono state trattative bilaterali dirette ed iniziative comunitarie. Per quanto riguarda le prime, basta ricordare i recenti viaggi in medio oriente del Ministro Moro e del Sottosegretario agli esteri, Bensi, i cui risultati sono positivi e soddisfacenti. Circa le iniziative comunitarie, è da ricordare il vertice di Copenaghen del 15 dicembre 1973 che ha sottolineato l'importanza che i paesi della Comunità attribuiscono all'avvio di negoziati diretti con i paesi produttori. Il Governo italiano ha ritenuto, inoltre, di rispondere favorevolmente all'invito di Nixon di partecipare alla conferenza di Washington dei giorni scorsi, in quanto ha considerato tale incontro come una iniziativa suscettibile di favorire un costruttivo dialogo tra tutti i paesi interessati ad una sollecita ed equa soluzione del problema petrolifero. Il nostro Governo ha peraltro sottolineato che ogni cura deve essere posta per evitare di creare l'impressione che con tale iniziativa si voglia dar vita ad un blocco di paesi consumatori intenzionato a fronteggiare, su posizioni antagonistiche, i paesi produttori. L'Italia ritiene altresì che la riunione di Washington non deve interferire con l'iniziativa assunta al vertice europeo di Copenaghen di un diretto dialogo tra l'Europa e i paesi produttori di petrolio. Le conclusioni della conferenza di Washington introducono nel quadro politico internazionale novità per alcuni aspetti preoccupanti, destinate ad influenzare lo svolgimento di iniziative previste in precedenza. Non è possibile disporre di informazioni approfondite al riguardo dato che il Ministro degli esteri non è ancora rientrato in Italia. Tuttavia, essendo gli avvenimenti politicamente rilevanti, il Governo si dichiara sin d'ora disponibile ad un dibattito sull'argomento in sede parlamentare.

Il deputato Corghi, cofirmatario, prende atto della risposta e si riserva di intervenire ampiamente allorché il Ministro Moro parlerà alla Camera dei problemi in esame. Il Presidente coglie l'occasione per invitare il Sottosegretario a farsi interprete presso il Ministro degli esteri del desiderio della Commissione di averlo disponibile appena possibile per un dibattito sugli ultimi avvenimenti internazionali.

Il sottosegretario Granelli risponde infine all'interrogazione Galluzzi ed altri n. 5-00655 su un campo greco di concentramento situato in un'isola. Ricorda che il Governo italiano ha svolto una costante azione in favore dei detenuti politici greci ricevendo attestati di riconoscimento da parte degli stessi membri della opposizione in quel paese. La recente decisione delle autorità di Atene di riaprire alcuni campi di confino, destinati a raccogliere elementi dell'opposizione politica, è stata registrata dal Governo italiano con viva preoccupazione. L'Italia non mancherà di continuare ad esperire i mezzi più opportuni in favore delle persone detenute in quei campi, anche se è da tener presente che l'efficacia di tali interventi trova un limite nella non ingerenza negli affari interni di altri Stati.

Il deputato Corghi apprezza la posizione del Governo ed insiste perché si faccia tutto il possibile per i prigionieri politici greci. ]

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ANDREOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

#### Disegno di legge:

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*) (2447).

(*Discussione e approvazione con modificazioni*).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 22 novembre scorso la Commissione aveva deciso di chiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge e la nomina di un Comitato ristretto, del quale sono stati chiamati a far parte i deputati: Corghi, Salvi, Di Giannantonio, Cardia, Storchi, Ferri Mauro, Battino-Vittorelli, Malagodi, Bandiera

e Romeo. Il Comitato si è riunito tre volte, il 5 e 13 dicembre 1973 e il 6 febbraio 1974.

Il relatore Salvi, dopo aver illustrato la portata del disegno di legge, ricorda che su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione finanze e tesoro ha avanzato varie obiezioni sugli articoli 3 e 4. Sul primo ha osservato « che le disposizioni in esso contenute rappresentano una deroga rilevante alle norme previste, in materia di alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, dalla legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento ». La Commissione finanze e tesoro ha pertanto invitato la Commissione di merito a valutare attentamente le ragioni che renderebbero impraticabili le normali procedure previste dalla citata legge di contabilità; la minoranza della Commissione ha anche espresso il parere che « le eventuali alienazioni debbano essere autorizzate con provvedimento legislativo che indichi specificamente i singoli beni da alienare ». Il relatore ricorda che di tali problemi si è ampiamente discusso in seno al Comitato ristretto il quale ha superato ogni obiezione, anche perché le norme del disegno di legge in esame riproducono esattamente articoli di altre leggi, tra le quali la 1426 del 1961 e la 1024 del 1969. Il Comitato ristretto ha anche concordato su un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, a firma Salvi-Corghi-Cardia, del seguente tenore:

« Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, presenterà al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi darà analogamente notizia nella relazione allo stato annuale di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ».

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Corghi esprime l'assenso del suo gruppo alle finalità del provvedimento, ritenendo però che, se in passato ci sono state deroghe alla legge sul patrimonio e sulla contabilità dello Stato, non è questa una buona ragione perché si compiano altre violazioni. Il disegno di legge dovrebbe inoltre essere più preciso sulla destinazione delle somme ricavate dalle vendite. Illustra poi due emendamenti. Il primo, firmato anche dal deputato Cardia propone di aggiungere all'articolo 1 dopo la parola « italiane » l'altra « statali ». Il secondo emendamento, firmato anche dal

deputato Salvi sopprime al secondo comma dell'articolo 4 le parole « ove possibile ».

Chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore esprime parere contrario all'emendamento all'articolo 1 e favorevole agli altri due.

Il Sottosegretario Granelli assicura che il provvedimento non dà il via a interventi scritti e illimitati, anche perché per alienare un bene è necessario un decreto del Ministro degli esteri di concerto con quelli delle finanze e del tesoro. Anche la procedura adottata non è nuova essendo già stata seguita in precedenti leggi. È però utile non lasciare l'attuazione della legge senza un programma ed è pertanto favorevole all'emendamento all'articolo 4 e all'articolo aggiuntivo, ma contrario all'emendamento all'articolo 1.

Si passa ai voti. La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento Corghi-Cardia all'articolo 1, approva l'articolo stesso nel testo del Senato e così anche, senza modifiche, gli articoli 2 e 3. All'articolo 4 approva l'emendamento Corghi-Salvi, accettato dal relatore e dal Governo, con il quale si sopprimono al secondo comma le parole « ove possibili ». L'articolo 4 è poi approvato nel testo modificato. Anche l'articolo aggiuntivo Salvi-Corghi-Cardia, accettato dal relatore e dal Governo, è approvato e così, con votazione finale a scrutinio segreto, l'intero provvedimento con le modifiche sopra indicate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,20.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente ANDREOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

#### Disegno di legge:

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1° giugno 1971 (Approvato dal Senato) (Parere della VI Commissione) (2359).**

(Esame).

Dopo l'esposizione del relatore Salvi la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, e decide di proporre all'Assemblea di discutere sul testo del proponente, cioè del Governo,

adottandone la relazione (articolo 79, sesto comma, del Regolamento della Camera).

**Disegno di legge:**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della V e della XI Commissione*) (2537).

(*Esame*).

Il relatore Storchi illustra la portata delle due convenzioni sottolineando l'urgenza di una rapida approvazione anche perché gli accordi in questione stanno per scadere e sono in corso negoziati per la definizione di nuove intese.

La Commissione approva quindi, senza modifiche, i tre articoli del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE DEL COMITATO PERMANENTE EMIGRAZIONE SULLE RIUNIONI DEL « COMITATO CONSULTIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO » (CCIE) PRESENTATA ALLA COMMISSIONE ESTERI, A NORMA DELL'ARTICOLO 22, QUARTO COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA.

Il deputato Storchi rileva che la relazione del Comitato emigrazione può essere considerata un aggiornamento della indagine conoscitiva svolta dal Comitato stesso nella passata legislatura e propone che essa venga stampata appunto come un aggiornamento. Ricorda, inoltre, che in tutte le riunioni territoriali del Comitato consultivo degli italiani all'estero, i deputati sono stati accolti dai nostri emigrati con grande simpatia.

Anche il deputato Corghi sottolinea la simpatia e l'importanza della partecipazione ai lavori del CCIE dei membri del Comitato emigrazione, ciò che è avvenuto l'anno scorso per la prima volta. Chiede che anche per le riunioni programmate per l'anno in corso si chieda al Presidente della Camera l'autorizzazione ad inviare una piccola delegazione della Commissione esteri alle riunioni stesse. A suo avviso, i parlamentari dovrebbero svolgere un ruolo più autonomo di quello dello scorso anno, sulla base di un programma da concordare che consenta incontri diretti tra deputati e emigrati.

Il deputato Marchetti esprime il suo consenso alla pubblicazione della relazione del Comitato e ritiene che il nuovo ruolo solleci-

tato dal deputato Corghi, che dovrebbe portare a incontri diretti Parlamento-emigrati, debba essere programmato in armonia con la Commissione e con il Governo.

Il Sottosegretario Granelli esprime il consenso del Governo alla presenza di deputati alle riunioni del CCIE, che è utile e gradita, mentre esprime perplessità sulla proposta del deputato Corghi.

Il Presidente accoglie la proposta Storchi di stampare la relazione e quella Corghi per inviare anche quest'anno alcuni membri della Commissione alle riunioni del Comitato consultivo degli italiani all'estero. In tal senso al momento opportuno farà richiesta al Presidente della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* ORONZO REALE. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia Zagari.

**Proposte di legge:**

Senatori Zuccalà ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (*Parere della I, della II e della X Commissione*) (2428);

Balzamo ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (*Parere della I, della II, della X e della XII Commissione*) (1482);

Assante ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (*Parere della I, della II e della X Commissione*) (1497);

Anderlini ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni (*Parere della I, della II, della VII, della X e della XII Commissione*) (1845);

Altissimo e Baslini: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (*Parere della I e della X Commissione*) (2100);

Piccoli ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (*Parere della I Commissione*) (2323).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente ricordando che in una precedente seduta hanno replicato il relatore ed il

Ministro passa all'articolo 1 nel testo del Senato:

ART. 1.

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 615-bis. — (*Interferenze illecite nella vita privata*). — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rileva o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Il deputato Felisetti dà ragione del seguente suo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 615-bis. — (*Interferenze illecite nell'altrui attività*). — Ai fini dell'applicazione della presente legge, per comunicazione o conversazione telegrafica o telefonica si intende qualunque trasmissione di suoni, immagini, dati ed altro che sia effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate. Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente immagini o notizie comunque attinenti all'altrui attività, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi riceve o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione, le notizie o le immagini ottenute nel modo indicato nel precedente comma.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita,

anche abusivamente la professione di investigatore privato; ovvero in danno di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Il delitto è punibile a querela di parte se le immagini o le notizie attengono all'altrui vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall'articolo 614 ».

Il deputato Accreman, pur comprendendo in parte lo spirito della proposta, ritiene che la nuova formulazione sia alquanto pericolosa, introducendo — con la sostituzione del concetto di « vita privata » con quello di « attività » — un ampliamento dell'area su cui si innesta il fatto penale di dimensioni difficilmente controllabili. Il gruppo comunista ritiene pertanto preferibile la formulazione pervenuta dal Senato.

Esprime delle riserve sul fatto che il provvedimento in esame prevede delle sanzioni più gravi per l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare (da uno a quattro anni, secondo l'articolo 617-bis del codice penale) che non per il reato di illecita interferenza nell'altrui vita privata (articolo 615-bis del codice penale).

Il deputato Padula condivide l'opportunità — contenuta nel primo capoverso dell'emendamento Felisetti — di precisare la nozione di comunicazione o conversazione telegrafica o telefonica.

Condivide le perplessità espresse dal deputato Accreman in ordine ad un ampliamento dell'area dell'illecito penale, e ritiene che una tutela maggiore del pubblico ufficiale come soggetto passivo della intercettazione rispetto al cittadino appaia di difficile giustificazione.

Il relatore Castelli ritiene opportuna la specificazione della nozione di comunicazione o conversazione telegrafica o telefonica contenuta nell'emendamento Felisetti, con esclusione, però, dell'inciso « ai fini dell'applicazione della presente legge ». Ritiene tuttavia che questa specificazione esiga una collocazione autonoma.

L'estensione della punibilità alle interferenze nell'attività anziché nella vita privata, pur apprezzabile, rischia di limitare il diritto di cronaca e d'informazione: il rischio sarebbe ridotto se alla parola « indebitamente » si sostituisse un più puntuale « illecitamente ». Per la parte che riguarda il pubblico ufficiale quale soggetto passivo della interferenza, si rimette alla Commissione.

Il Presidente propone una breve sospensione della seduta, per consentire alla Commissione di trovare un'intesa sull'articolo 1. La Commissione vi consente.

*(La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,30).*

Il Presidente chiede al relatore se ritenga possibile, in assenza di un accordo sull'articolo 1, un accantonamento dello stesso proseguendo nell'esame dei successivi articoli. Il relatore esprime parere negativo in ordine alla richiesta, ritenendo che l'articolo 1, sintetizzando l'intera filologia del provvedimento, debba essere esaminato con priorità sugli altri.

Il deputato Felisetti è di diverso avviso; ritiene, infatti, che si possa risalire alla definizione del primo articolo dall'esame dei rimanenti.

Il deputato Spagnoli informa che i deputati comunisti voteranno per il mantenimento del testo del Senato.

Il deputato Speranza, a nome del gruppo democratico cristiano, si esprime per il mantenimento sostanziale dell'articolo 1 nel testo del Senato, eccezione fatta per le modifiche formali che appaiono opportune.

Il deputato Manco propone che si proceda nella discussione sull'articolo 1 avendo come punto di riferimento l'emendamento Felisetti.

Il deputato Felisetti ritira il suo emendamento 1. 1.

Il deputato Accreman propone - in relazione alle perplessità precedentemente espresse - l'inserimento, al primo comma dell'articolo 615-bis, dell'inciso « salvo che il fatto non costituisca altro reato ai sensi degli articoli 617, 617-bis, 617-ter », da collocarsi tra le parole « è punito » e « con la reclusione ».

Il deputato Musotto ritiene superfluo un simile emendamento aggiuntivo.

Il relatore Castelli è contrario all'emendamento dell'onorevole Accreman.

Il Ministro Zagari concorda con il relatore.

Il deputato Accreman ritira il suo emendamento.

Il deputato Spagnoli propone un emendamento inteso ad equiparare le pene previste al comma primo rispettivamente degli articoli 615-bis e 617-bis.

Il relatore Castelli, condividendo lo spirito dell'emendamento testé presentato, propone che l'equiparazione sia limitata al massimo della pena (quattro anni), ferma rimanendo la differenziazione in ordine al massimo della sanzione medesima.

Il Ministro Zagari è favorevole alla proposta del relatore.

L'onorevole Musotto annuncia che voterà contro la proposta Castelli.

La Commissione approva l'emendamento proposto dal relatore Castelli e l'articolo 1 così modificato.

Il Presidente passa all'articolo 2 nel testo del Senato.

#### ART. 2.

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 617. — (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni telegrafiche o di conversazioni telegrafiche o telefoniche). — Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione telegrafica o telefonica a lui non diretta o di una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero le interrompe o le impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Il deputato Felisetti illustra il seguente suo emendamento:

*Al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 617 del codice penale, dopo le parole: « a chiunque rivela », aggiungere le parole: « o diffonde, mediante qualunque mezzo, anche a modo di informazione, anche sotto il profilo della sola esistenza ».*

Il deputato Spagnoli ritiene non chiaro - e comunque superfluo - il riferimento alla rivelazione della « esistenza » della comunicazione.

Inoltre, sottolinea che la dizione « mediante qualunque mezzo » appare eterogenea

rispetto a quella « mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione » contenuta nel testo del Senato.

Il deputato Felisetti, pur ritenendo infondate le osservazioni testé esposte, ritira il suo emendamento.

Il relatore Castelli propone di inserire, al secondo comma dell'articolo 617, dopo la parola « rivela » le parole « mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico ».

Il deputato Spagnoli ritiene che ragioni di omogeneità e di precisione consiglierebbero l'adozione di questa espressione anche nell'articolo 1 del provvedimento, in luogo di « mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione ». Auspica che ciò sia possibile fare in sede di coordinamento.

Il ministro Zagari è d'accordo con la proposta del relatore.

La Commissione approva l'emendamento proposto dal relatore.

Il deputato Felisetti illustra il seguente emendamento:

*Al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 617 del codice penale, dopo le parole: « in danno di un pubblico ufficiale » aggiungere le parole: « o incaricato di pubblico servizio... ».*

Il relatore Castelli ed il ministro Zagari sono favorevoli all'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Felisetti 2. 2; approva inoltre l'articolo 2 nel testo così modificato.

Il Presidente rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 12,40. — *Presidenza del Presidente ORONZO REALE.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia Zagari.

#### Proposta di legge:

**Pisicchio ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 922, al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia in servizio nelle sedi centrali e periferiche degli uffici giudiziari (Parere della I e della V Commissione) (392).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il ministro Zagari presenta un nuovo testo dell'articolo 3 della proposta di legge Pi-

sicchio n. 392 che sembra venire incontro alle obiezioni espresse dalla Commissione Bilancio.

#### ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge calcolato in lire 1.210 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1974 dei seguenti capitoli: capitolo 1090 lire 1.024 milioni, capitolo 1119 lire 20 milioni, capitolo 1124 lire 71.587.625, capitolo 1145 lire 10 milioni; capitolo 1147 lire 10 milioni, capitolo 1148 lire 70 milioni, capitolo 1165 lire 5 milioni, capitolo 1166 lire 5 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il deputato Castelli, a nome del gruppo democristiano, è favorevole alla nuova formulazione testé proposta.

La Commissione accetta il nuovo testo presentato dal Governo e delibera di inviarlo alle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali per il parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

#### Comitato permanente per i pareri.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 16,5. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

#### Proposta di legge:

**Senatori Scardaccione ed altri: Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana (Approvata dal Senato) (Parere alla XI Commissione) (2716).**

Il Presidente Castelli premesso che il provvedimento è molto atteso, perché costituisce un intervento a favore della nostra agricoltura, osserva, a proposito degli articoli 6, 7 e 8, sui quali deve fermarsi l'attenzione della Commissione Giustizia, che presentano alcune incongruità le norme di cui all'articolo 7, terzo comma, e all'articolo 8, primo comma, lettere a), b) e c). La prima norma (articolo 7, terzo comma) risulta poco corretta, data la mancata previsione di proporzionalità della sanzione nei confronti dell'infrazione in riferimento al differente quantitativo di merci poste in commercio. La

seconda (articolo 8, comma primo, lettere a), b) e c) riveste un carattere pleonastico e, per quanto riguarda la lettera c) potrà determinare in futuro possibili confusioni interpretative. Se il provvedimento fosse venuto in prima lettura alla Camera sarebbe stato opportuno proporre alla Commissione di merito alcune modifiche, in particolare ai punti citati. L'esigenza di non ritardare l'approvazione di un provvedimento già approvato dal Senato, suggerisce di esprimere parere favorevole senza condizioni.

La Commissione aderendo all'opinione espressa dal relatore esprime parere favorevole con osservazioni.

#### Proposta di legge:

**Almirante ed altri: Abrogazione del secondo capoverso della lettera F) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (Parere alla VI Commissione) (1227).**

Il relatore Stefanelli esponendo il contenuto della proposta rileva che essa non solo non è conforme al dettato costituzionale ed alla sentenza n. 113/1968 della Corte Costituzionale ma che anzi viola manifestamente gli articoli 1, 2, 10 e 11 della Costituzione con riguardo al carattere democratico della Repubblica, al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, al conformarsi del nostro ordinamento alle norme del diritto internazionale, al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e di oppressione.

Nella ipotesi in esame, in effetti, non si verte in materia di soppressione del diritto pensionistico in riferimento ad aventi diritto che abbiano commesso delitti nel corso dell'adempimento di attività lecite, ma di soggetti esclusi dal trattamento pensionistico in relazione allo svolgimento di attività illecite nel loro complesso. Pertanto, non si tratta di cessazione di un diritto acquisito alla pensione, bensì di esclusione *ab origine* dall'acquisizione del diritto medesimo, e ciò in applicazione dei richiamati principi fondamentali della Repubblica italiana.

La Commissione prendendo atto delle osservazioni formulate dal relatore esprime parere contrario alla proposta n. 1227.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,30.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.*

#### Disegno di legge:

**Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (Parere alla XII Commissione) (2705).**

(Esame e richiesta di proroga per l'espressione del parere).

Il Presidente La Loggia, riferendo sul provvedimento, osserva che la regolamentazione in via legislativa del problema degli stoccaggi si correla non tanto all'attuale crisi energetica quanto al problema di accordi di forniture dall'estero, i cui arrivi sono previsti nel giro di due mesi ed esigono la predisposizione di impianti di stoccaggio i cui luoghi, reperibili e disponibili tecnicamente, sono rappresentati dagli impianti minerari di coltivazione.

Di qui il collegamento operato dal disegno di legge fra il regime di concessione per gli stoccaggi ed il regime di concessione per le coltivazioni previsti entrambi per durate trentennali in funzione dell'ammortamento dei costi. Il Presidente valuta in termini problematici il dispositivo (dettato dall'articolo 5) del rinnovo automatico delle scadenti concessioni di coltivazione in funzione dei termini delle concessioni di stoccaggio, e i problemi delle interferenze di competenze per le concessioni minerarie fra Stato e regioni a statuto speciale (articoli 1 e 5). Ritiene assai oscura la formula « che tragga contributo dalle operazioni di stoccaggio » che compare all'articolo 3 il quale contempla evidentemente le ripartizioni specializzate fra fasi di stoccaggio, estrazione, avviamento, trasporto e distribuzione che pongono problemi dell'analisi dei costi anche in funzione del prelievo fiscale. Parimenti indeterminata appare la facoltà di modificabilità dei programmi di coltivazione (articolo 4) in funzione dello stoccaggio. Circa l'ultimo comma dell'articolo 7 si chiede se sia opportuno fissare il *quantum* di canone per legge. Conclude proponendo alla Commissione di approfondire la materia e di richiedere la proroga dei termini per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento.

Il deputato Vespignani osserva che l'urgenza del provvedimento è certo determinata dall'imminente arrivo dall'estero di 11 mi-

liardi di metri cubi di metano che richiede verifiche dell'obsolescenza e progetti di ristrutturazione dei depositi minerari di coltivazione onde renderli atti al doppio ciclo del pompaggio e della estrazione. Le urgenze certo esistono, ma parimenti esistono difficoltà di tecnica legislativa che, per un provvedimento adeguato, richiederebbero la predisposizione di norme assai complesse forse non conciliabili con tempi ristretti. Di qui la scorciatoia dell'aggancio alla normativa dettata dalla legge n. 613 del 1967. Probabilmente il dispositivo dell'articolo 5, nel legame dei termini fra concessioni per coltivazioni e concessioni per stoccaggi e relativi rinnovi, rispecchia una situazione di fatto per i calcoli economici degli ammortamenti, ma appare imprudente generalizzare. Le clausole dell'articolo 3 rispecchiano parimenti situazioni di fatto della struttura sia della produzione che dell'avviamento (stoccaggio in superficie), del trasporto e della distribuzione. Quanto all'articolo 7 (in particolare al secondo comma) esso pone i maggiori problemi. Si tratta dei problemi relativi alle garanzie sulle tecniche di controllo per la scelta dei luoghi (doganali ovvero all'interno de territorio nazionale), per le misurazioni delle importazioni, per le tecniche della misurazione, per il calcolo dei cali e delle rese ai fini fiscali (IVA all'importazione, all'interno e imposte di fabbricazione). Occorrono una serie di garanzie sancite normativamente. Non concorda con il Presidente circa l'inopportunità di fissare per legge il canone di concessione, ritiene invece che trattandosi di una concessione governativa (sia pure *sui generis*) il canone non può essere fissato che per legge; diverso il problema della congruità delle 10 lire per ettaro. Concorde con il Presidente sulla necessità di approfondire la materia, invitando il Ministro delle finanze a fornire delucidazioni sulle tecniche e gli accertamenti e i tipi di controllo sulle importazioni, gli stoccaggi e le estrazioni.

Il Presidente La Loggia conviene con il deputato Vespignani e si fa carico di invitare il Governo a fornire alla Commissione i richiesti chiarimenti.

La Commissione delibera quindi di richiedere la proroga per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 73 del regolamento, e di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge a martedì 19.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## TRASPORTI (X)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 10,45. — Presidenza del Vicepresidente CERAVOLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

#### Disegno di legge:

Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2559).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Marzotto Caotorta illustra brevemente alcuni emendamenti presentati ieri in seno all'apposito gruppo informale di lavoro, raccomandandone l'approvazione.

Il deputato Galasso, a nome del gruppo MSI-destra nazionale, riafferma la sua opposizione ad ogni proposta di modificazione del testo del provvedimento, che deve essere approvato così come pervenuto dal Senato, dato che la sua attuale formulazione soddisfa pienamente le esigenze per cui è stato presentato.

Il deputato Pani, a nome del gruppo comunista, dichiara di condividere il testo degli emendamenti illustrati dal relatore, purché su di essi si manifesti un'ampia convergenza di consensi, anche da parte del rappresentante del Governo.

L'articolo 1 del disegno di legge è quindi approvato senza emendamenti.

Dopo brevi interventi del Sottosegretario Cengarle e dei deputati Korach e Venturini, l'articolo 2 è approvato in linea di principio con un emendamento del relatore e dei deputati Marocco e Belci, accettato dal Governo, inteso a prevedere, a lavori ultimati, il passaggio del tronco ferroviario Carbonia-Sant'Antioco alla rete statale e con riserva di trasmettere il testo per il prescritto parere alla competente Commissione Bilancio.

È quindi approvato in linea di massima, con riserva di trasmissione alle competenti Commissioni I e V per il parere, un articolo aggiuntivo 2-bis del relatore e dei deputati Marocco e Belci, accettato dal Governo e inteso a disciplinare la posizione giuridica del personale del tronco ferroviario Carbonia-Sant'Antioco dopo la sua inclusione nella rete statale.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono successivamente approvati senza emendamenti, mentre l'articolo 8 è approvato con un emendamento dei deputati Korach, Ceravolo e Ciacci, accettato dal relatore e dal Governo, inteso ad elevare a 5 milioni il limite dell'autorizzazione di spesa ivi prevista.

L'articolo 9 è quindi approvato senza emendamenti.

Dopo brevi interventi del deputato Guglielmino e del Sottosegretario Cengarle, è infine approvato, in linea di massima, con riserva di trasmissione alle competenti Commissioni I e V per il prescritto parere, un articolo aggiuntivo 9-bis del relatore e dei deputati Marocco e Belci, accettato dal Governo, inteso a trasferire, entro il 31 dicembre 1977, alla Regione Sardegna la gestione del complesso ferroviario in argomento, facendo salvi i diritti acquisiti dal personale in forza alla gestione stessa alla predetta data.

Il seguito della discussione è quindi rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

## INDUSTRIA (XII)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Bosco e Servadei.

#### Proposte di legge:

**Balzamo e Savoldi:** Nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane (*Parere della I, della IV, della V e della XIII Commissione*) (1177);

**Bastianelli ed altri:** Modifiche alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane (*Urgenza*) (*Parere della I Commissione*) (2406).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Sottosegretario Bosco informa la Commissione che il disegno di legge predisposto dal Governo sulla riforma della legge n. 860 è da tempo al concerto dei ministeri interessati; è inoltre in fase di avanzata elaborazione presso il Ministero dell'industria un disegno di legge-quadro sull'intera materia dell'artigianato. Chiede pertanto che la Commissione rinvii di due o tre settimane l'inizio del-

la discussione sui provvedimenti in titolo per consentire l'abbinamento dei suddetti disegni di legge.

I deputati Bastianelli e Milani, dopo aver osservato di non comprender bene la necessità di due provvedimenti governativi in materia di artigianato visto che ogni intervento legislativo centrale in materia di artigianato non può non avere il carattere di legge-quadro essendo la competenza su tale settore propria delle regioni, non si oppongono alla proposta di rinvio purché siano stabiliti esattamente i suoi termini e si eviti quindi ogni ritardo ingiustificato.

Il deputato Matteini ritiene che alla discussione delle due proposte di legge in esame debba essere abbinata anche la proposta di legge n. 2517 relativa all'istituzione del certificato di qualificazione professionale degli artigiani; ciò anche al fine di sanare una situazione di inferiorità degli artigiani italiani nell'ambito della Comunità economica europea.

Il deputato Bastianelli obietta che l'affastellamento di tutta la problematica concernente l'artigianato potrebbe essere deviante rispetto all'esigenza di un rapido ed efficace lavoro della Commissione o di un eventuale Comitato ristretto.

A questo proposito il deputato Milani suggerisce di demandare all'Ufficio di Presidenza ogni problema relativo alla discussione abbinata o congiunta delle varie proposte di legge riguardanti l'artigianato, assegnate alla Commissione.

Il deputato Aliverti ritiene necessario aderire alla proposta del Governo anche perché la discussione possa procedere sulla base di un testo aggiornato e generale, caratteristiche che a suo avviso non possono essere riconosciute alle due proposte di legge in esame.

Dopo che il relatore Biagioni si è anch'egli pronunciato in favore della proposta del Sottosegretario Bosco, il Presidente Misasi, dopo aver accolto il suggerimento del deputato Milani, propone di rinviare la discussione di circa venti giorni con l'intesa che se nel frattempo il Governo o altri proponenti non avessero presentato i rispettivi progetti di legge la Commissione procederà comunque, sulla base di quelli oggi in esame, alla nomina di un Comitato ristretto che potrà poi acquisire nel corso dei suoi lavori altri progetti eventualmente assegnati alla Commissione.

La Commissione delibera nel senso proposto dal Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

**IN SEDE LEGISLATIVA**

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

**Disegno di legge:**

**Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2205).**

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Zanini illustra il disegno di legge che, abrogando la norma che prevede il rimborso da parte della stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano delle somme devolute al Ministero dell'industria, allinea la gestione della suddetta stazione a quella totalmente pubblicistica delle altre stazioni sperimentali.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del deputato Milani, il deputato Federici esprime l'assenso del gruppo comunista sul provvedimento sottolineando l'auspicio che la modifica introdotta dal disegno di legge si risolva anche in una maggiore funzionalità economica della stazione per il vetro di Venezia-Murano.

Anche il Sottosegretario Servadei auspica a nome del Governo l'immediata approvazione del provvedimento.

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 1.

All'articolo 2 la Commissione approva un emendamento sostitutivo suggerito dalla Commissione bilancio, cosicché il testo approvato risulta del seguente tenore:

**ART. 2.**

La minore entrata conseguente alla cessazione del rimborso di cui al precedente articolo 1, prevista in lire 31 milioni per l'anno finanziario 1972, sarà compensata a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. La minore entrata, prevista in lire 31 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, sarà compensata rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti

iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In fine di seduta la Commissione procede all'approvazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

**Disegno di legge:**

**Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (Parere della V, della VI e della X Commissione) (2705).**

(Discussione e rinvio).

Il relatore Erminero si diffonde anzitutto sull'importanza tecnica ed economica dello stoccaggio del gas naturale in serbatoi sotterranei naturali in relazione alla notevole modulazione del consumo di tale prodotto e all'afflusso costante di grossi quantitativi di metano di importazione attraverso i grandi metanodotti europei. Riferisce alla Commissione dati aggiornati sulla produzione nazionale di metano e sulle prospettive della sua disponibilità anche in rapporto alle forniture dall'estero che l'ENI si è assicurate. Accennato alla esigenza di ordine politico di predisporre a livello nazionale scorte strategiche che mettano al sicuro il paese degli effetti di eventuali crisi internazionali, insiste sulle caratteristiche di semplicità e di sicurezza dei depositi naturali e richiama a questo proposito l'esperienza fatta in altri paesi europei.

Il Presidente Misasi informa la Commissione che la VI Commissione finanze e tesoro, chiamata stamane ad esprimere il parere sul provvedimento in esame, ha deliberato di richiedere la proroga prevista dall'articolo 73, secondo comma, del Regolamento. Ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

**LAVORO (XIII)****IN SEDE REFERENTE**

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

**Disegno di legge:**

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*Parere della I, della II, della V, della VI, della XI, della XII e della XIV Commissione*) (2695);

e concorrenti proposte di legge numeri 2, 26, 93, 95, 97, 107, 110, 183, 266, 267, 436, 462, 580, 789, 975, 1038, 1053, 1164, 1394, 1400, 1401, 1444, 1550, 1631, 1692, 1777, 1778, 1803, 2029, 2103, 2105, 2130, 2139, 2153, 2342, 2343, 2353, 2355, 2366, 2375, 2439, 2472, 2603, 2627.

Petizione n. 7 (Relatori: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo);

Petizione n. 19 (Relatori: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo);

Petizione n. 20 (Relatori: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo);

Petizione n. 42 (Relatori: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo);

Petizione n. 84 (Relatori: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo);

Petizione n. 93 (Relatori: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo).

(*Seguito dell'esame*).

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge.

Il sottosegretario Del Nero premette, in via generale, che il Governo è contrario agli emendamenti che comportano ulteriore spesa, salvo che per alcuni di non rilevante onere, sui quali comunque si riserva di pronunziarsi definitivamente nel corso della discussione in Assemblea. Sugli emendamenti relativi alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale possono esserci margini per accoglimenti; così pure per emendamenti più strettamente tecnici, su cui è pure possibile arrivare a modifiche nel corso dello stesso esame in Commissione. Più particolarmente, dichiara un orientamento di massima favorevole a rivedere in Assemblea le questioni relative alla rivalutazione dell'assegno di accompagnamento dei ciechi civili; alla determinazione del reddito ai fini del conseguimento della pensione sociale; alla detassazione degli assegni familiari, sulla quale, per altro, il Ministero delle finanze è indirizzato ad una soluzione che raggiunga sostanzialmente lo stesso risultato ma attraverso l'aumento degli importi nella stessa misura dell'incidenza della imposta; alla contribuzione figurativa per i periodi di lavoro prestati all'estero, nei limiti di un costo sopportabile: all'obbligo di eviden-

ziare in separata contabilità e di trasferire all'INPS l'addizionale contributiva di cui alla legge n. 1044 del 1971; alla fissazione di livelli massimi delle pensioni, ma attraverso un'eventuale delega; alla revisione della disciplina delle pensioni facoltative, qualora siano portati nuovi elementi che consentano di prevedere oneri più contenuti rispetto alle stime già effettuate, attraverso l'introduzione di limitazioni al godimento delle nuove misure; alla equiparazione del vedovo alla vedova quanto ai requisiti per la reversibilità, ma comunque senza effetto retroattivo; al principio del divieto di attingere alla Cassa unica assegni familiari per il finanziamento del Fondo per l'addestramento professionale, purché, tuttavia, il principio trovi attuazione attraverso una delega e risulti che nel bilancio dello Stato siano stanziati fondi sufficienti a favore dell'addestramento; all'estensione a tutti gli altri istituti di istruzione superiore del requisito della frequenza all'università oggi richiesto per la concessione degli assegni familiari per i figli ultradiciottenni; alla riduzione degli oneri per il riscatto degli anni di laurea; alla unificazione del trattamento relativo agli assegni familiari in caso di malattia ed infortunio; alle agevolazioni contributive per le cooperative agricole.

Nella relazione e nella discussione si è accennato ad altri problemi che possono essere presi in favorevole considerazione e per i quali occorrerà che si arrivi a più precise formulazioni di emendamento. Così per l'inserzione nei comitati regionali dell'INPS dei rappresentanti delle regioni a statuto speciale; per la statuizione di un sistema di ricorsi al ministro del lavoro in tema di accertamento e riscossione dei contributi; per l'estensione, in sede di delega, agli ispettori dell'INPS dei poteri che competono agli ispettorati del lavoro; per la precisazione, sempre in sede di delega, del diritto del lavoratore ad avere un estratto conto della sua situazione contributiva; per la riapertura dei termini ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi per i lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina; per il riscatto dei periodi di contribuzione INPS a tutti gli operai statali già in pensione.

Circa l'invalidità pensionabile, è contrario a trasferire in delega quanto stabilito dall'articolo 46, ma si rende conto che sussistono difficoltà applicative ed è pronto ad esaminare emendamenti che, senza modificare i principi cui l'articolo si ispira — e cioè l'eliminazione degli abusi in materia —, consentano una formulazione più idonea. Può aderire a qualche modifica che offra ulteriori garanzie circa l'ac-

certamento e la riscossione unificata dei contributi, e si dichiara positivamente disposto quanto alla estensione della assistenza sanitaria ai periodi di istruttoria della domanda di concessione e di rinnovo dell'integrazione salariale.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 1, relativo ai miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione dei lavoratori dipendenti, che approva dopo aver respinto emendamenti Garbi, Furia e Gramegna, sull'unificazione dei minimi dei lavoratori dipendenti e degli autonomi e sull'aggancio al 33 per cento della retribuzione media dei lavoratori dell'industria, e Tremaglia sull'anticipazione della decorrenza, sulla ricomprensione degli aumenti degli scatti di scala mobile per il 1974 e sull'aggancio al 33 per cento della retribuzione media dei lavoratori dell'industria.

Il Presidente sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15,30).*

La Commissione passa all'articolo 2, sui miglioramenti dei minimi pensionistici per i lavoratori autonomi. Respinge emendamenti Tremaglia analoghi a quelli presentati all'articolo sui minimi dei lavoratori dipendenti. Il deputato de' Vidovich insiste per la votazione degli emendamenti Tremaglia sulla rivalutazione delle pensioni facoltative, dopo che i deputati Ines Boffardi e Borra e il sottosegretario Del Nero hanno sollecitato il rinvio in Assemblea degli emendamenti stessi, per cercare di agevolare in quella sede l'approvazione di norme che, con le opportune modifiche, risolvano il problema. Il deputato Furia dichiara di non insistere sulla votazione di suoi analoghi emendamenti, dopo le affermazioni di disponibilità della maggioranza e del Governo. Dopo dichiarazioni di astensione del deputato Gramegna, per le ragioni già esposte dal deputato Furia, e di voto contrario del deputato Del Pennino, gli emendamenti Tremaglia sono respinti. Sono respinti, altresì, emendamenti Furia sull'aumento dei minimi dei lavoratori autonomi e sull'aggancio al salario medio dell'industria e sulla diminuzione dell'età di pensionamento. Il deputato Pavone ritira un suo emendamento in materia. La Commissione approva l'articolo 2 e respinge articoli aggiuntivi Di Puccio sulla rivalutazione delle pensioni ante 1968; Garbi sulla sostituzione del sistema di perequazione automatica prevista dalla legge n. 153 del 1969 con l'aggancio all'aumento medio dei salari dell'industria; e Gra-

mezza sulla utilizzazione ai fini pensionistici del periodo di lavoro prestato all'estero. Si passa quindi ad un articolo aggiuntivo Garbi sulla determinazione di massimi di pensioni liquidabili dall'INPS. Il Sottosegretario Del Nero afferma di non poter accettarlo in questa sede e propone di rinviare il problema ad un'eventuale delega. Il deputato de' Vidovich si dice contrario; il deputato Bianco, favorevole in linea di principio, non è d'accordo sulla formulazione e prega di ritirare l'emendamento. Il deputato Giovanardi si associa a tale invito, ma il deputato Gramegna insiste per la votazione, al fine di misurare la coerenza di gruppi e di singoli. Il relatore Fortunato Bianco richiama la necessità di considerare il problema alla luce della progressività della riforma fiscale e del diritto nascente dalla contribuzione versata: in ogni caso, la misura riguarderebbe pochissimi soggetti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'altro relatore, Vincenzo Mancini, pur dicendosi non in disaccordo in linea di principio, respinge la formulazione dell'emendamento, sottolineando che è piuttosto nella direzione dei fondi speciali che occorre eliminare privilegi, con una normativa finalmente uniforme e scevra da pressioni settoriali, che i partiti - e neppure i comunisti - sanno respingere. Una votazione su questo emendamento, con il suo probabile esito negativo, finirebbe per compromettere un discorso più ampio. Il deputato Borra afferma di condividere le osservazioni del relatore Vincenzo Mancini. Il deputato Del Pennino giudica l'emendamento stimolante per la maggioranza, ma non lo crede idoneo a raggiungere i suoi fini. È necessario, piuttosto, colpire nella direzione dei fondi speciali. In ogni caso, bisogna riprendere il problema. Il deputato Ligori, se concorda sul piano morale, rileva tuttavia l'inutilità sul piano pratico dell'emendamento, in quanto l'ostacolo potrebbe essere aggirato con liquidazioni integrative in capitale. Il deputato Pochetti dichiara che voterà a favore dell'emendamento Garbi, convinto che la sua approvazione potrà costituire la premessa per analoghi interventi sui trattamenti di tutti gli altri fondi pensionistici. D'altronde, la pensione non è soltanto un diritto soggettivo perfetto nascente dal contributo individuale, ma è anche il frutto della solidarietà degli altri lavoratori in attività di servizio. Il deputato Tassi dichiara la sua contrarietà, in quanto la norma mai potrebbe avere effetto retroattivo e dunque non sanerebbe le sperequazioni in atto.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Garbi; e passa all'articolo 3, sulle pensioni sociali.

Il relatore Vincenzo Mancini si dice contrario agli emendamenti presentati dai deputati Luciana Sgarbi Bompani, Gramegna e Tremaglia, e propone un suo emendamento tecnico circa il mancato cumulo del reddito del coniuge nel caso di separazione legale.

Dopo le dichiarazioni di disponibilità del Governo a riesaminare in Assemblea le questioni, la onorevole Luciana Sgarbi Bompani non insiste per la votazione di un suo emendamento sostitutivo del primo comma e il deputato Gramegna non insiste per la votazione di un altro emendamento volto ad eliminare il requisito della residenza nel territorio nazionale. Anche il relatore Vincenzo Mancini non insiste per il suo emendamento; né insiste il deputato Tassi su un suo emendamento sullo stesso problema, in vista di una più esauriente formulazione in Assemblea. Gli altri emendamenti sulle pensioni sociali vengono respinti, e l'articolo 3 è approvato con emendamenti formali dei relatori.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 4, sulle maggiorazioni delle pensioni.

Dopo che il deputato Pavone ha ritirato un suo emendamento, viene respinto un emendamento Zoppetti inteso ad estendere la sostituzione delle maggiorazioni con gli assegni familiari anche ai lavoratori autonomi, e l'articolo è approvato nel testo del disegno di legge.

Il sottosegretario Del Nero invita i deputati Tremaglia e Gramegna a ritirare i loro emendamenti sulla delassazione degli assegni familiari, richiamandosi alla considerazione da lui già premessa sulla possibile soluzione del problema. I presentatori insistono, e gli emendamenti sono respinti.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani non insiste, dopo la dichiarata disponibilità del Governo a riesaminare in Assemblea la questione, su un suo articolo aggiuntivo circa la computabilità dei contributi versati dai coltivatori diretti ai fini della pensione indiretta o di reversibilità. È respinto, invece, un altro suo articolo aggiuntivo inteso ad esentare i lavoratori a domicilio dal divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.

Il deputato Aldrovandi illustra gli emendamenti del gruppo comunista agli articoli sui ciechi civili, sui mutilati ed invalidi civili e sui sordomuti.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge all'articolo 5 un emendamento Lodi Faustini Fustini Adriana e due emenda-

menti Tremaglia ed approva il predetto articolo 5 nel testo del disegno di legge.

Per l'articolo 6 il rappresentante del Governo ribadisce le dichiarazioni rese in ordine all'assegno di accompagnamento e al limite di reddito di 960 mila lire, e la Commissione approva l'articolo stesso nel testo governativo al quale non risultano presentati emendamenti.

Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge all'articolo 7 un emendamento Lodi Faustini Fustini Adriana e un emendamento Tremaglia ed approva l'articolo medesimo nel testo del disegno di legge.

Parimenti approvato nel testo governativo risulta l'articolo 8 dopo che la Commissione ha respinto, contrari relatore e Governo, un emendamento Lodi Faustini Fustini Adriana e un emendamento Tremaglia.

Si passa all'articolo 9. La Commissione respinge gli emendamenti Tremaglia e Faenzi ai quali il relatore e il Governo si erano dichiarati contrari. L'articolo 9 è quindi approvato senza modificazioni.

L'articolo 10, al quale non sono stati presentati emendamenti, è approvato senza modificazioni.

All'articolo 11 la Commissione respinge gli emendamenti Lodi Faustini Fustini Adriana e Tremaglia, ai quali il relatore e il Governo si erano dichiarati contrari. La Commissione approva una modifica formale proposta dal relatore Mancini Vincenzo e l'articolo così modificato.

All'articolo 12, il deputato Zoppetti illustra i suoi emendamenti sull'indennità di disoccupazione. Il relatore Bianchi Fortunato e il Governo si dichiarano contrari: il sottosegretario Del Nero precisa che alcuni dei problemi sollevati in tali emendamenti potranno essere presi in considerazione, ma non nella formulazione proposta. La Commissione respinge, quindi, gli emendamenti Zoppetti e approva l'articolo senza modificazioni.

All'articolo 13 i deputati de Vidovich e Zoppetti illustrano i propri emendamenti sugli assegni familiari. Il relatore Vincenzo Mancini e il sottosegretario Del Nero si dichiarano contrari. La Commissione respinge tutti gli emendamenti e approva l'articolo senza modificazioni.

All'articolo 14, il deputato Zoppetti illustra emendamenti sui requisiti per gli assegni familiari, facendo presente che il Governo aveva manifestato la propria disponibilità per taluni di essi: se il Governo conferma

tale disponibilità, non insisterà su questi emendamenti.

Il relatore Vincenzo Mancini è contrario agli emendamenti, salvo per quelli a proposito dei quali il Governo ha dichiarato la propria disponibilità. Fa presente, per quanto riguarda in particolare l'emendamento diretto all'erogazione degli assegni familiari nei periodi di aspettativa di cui all'articolo 31 dello statuto dei lavoratori, l'esigenza che l'argomento sia approfondito e non compromesso con una votazione.

Il Governo conferma la propria favorevole disponibilità sugli emendamenti circa i figli ultradiciottenni frequentanti corsi di studio superiore, l'equiparazione della malattia e dell'infortunio, e la corresponsione dell'assegno al genitore con cui il figlio conviva. Sul l'emendamento relativo all'articolo 31 dello statuto dei lavoratori, precisa che si tratta di approfondire la legislazione vigente in materia e chiede pertanto di non insistere per la votazione.

I presentatori non insistono per la votazione di tali emendamenti. La Commissione approva quindi l'articolo 14 senza modificazioni.

Anche l'articolo 15, relativo all'incompatibilità degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia, è approvato con un solo emendamento formale dei relatori.

La Commissione passa, successivamente, al titolo II, sui finanziamenti. Vengono approvati nel testo governativo gli articoli 16, 17 e 18. All'articolo 19, relativo all'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari, dopo che il deputato Pavone ha ritirato un suo emendamento, il deputato Miceli svolge suoi emendamenti, cui il relatore Vincenzo Mancini e il sottosegretario Del Nero si dicono contrari, eccezione fatta per l'agevolazione alle cooperative agricole. Gli emendamenti sono respinti, e l'articolo è approvato con un emendamento formale dei relatori.

Con un emendamento formale è pure approvato l'articolo 20; mentre senza modifiche vengono approvati gli articoli 21, 22, 23 e 24.

La Commissione, successivamente, affronta il titolo III, sull'accertamento e riscossione unificata dei contributi assicurativi.

Il deputato de' Vidovich propone che non si passi agli articoli di questo e dei successivi titoli del disegno di legge.

Il Presidente ricorda come nell'esame in sede referente l'eccezione diretta al fine del non passaggio agli articoli non possa essere

proposta. Dà comunque atto della proposta, di cui sarà fatta menzione nella relazione.

All'articolo 25 è respinto un emendamento sostitutivo Tremaglia; sono pure respinti emendamenti Biamonte sull'estensione dell'unificazione della riscossione all'INAIL e allo SCAU, e l'articolo viene approvato nel testo governativo.

L'articolo 26 è approvato con emendamenti tecnici dei relatori, dopo che il deputato Bianco ha dichiarato di astenersi dalla votazione su questo e sui successivi emendamenti del titolo per ribadire l'esigenza del controllo statale e del rispetto del principio costituzionale dell'imparzialità di tutti gli organi ed enti dello Stato.

Viene approvato, quindi, senza modifiche, l'articolo 27, mentre la onorevole Luciana Sgarbi Bompani dichiara di non insistere sulla votazione di un suo articolo aggiuntivo sull'addizionale contributiva di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dopo la favorevole disponibilità dimostrata dal Governo.

Pure senza modifiche è approvato l'articolo 28, mentre con sole modificazioni formali proposte dai relatori sono approvati gli articoli 29 e 30. Senza modifiche e avendo respinto i relativi emendamenti si giunge all'approvazione degli articoli 31 e 32.

All'articolo 33 sono respinti emendamenti Tremaglia e Biamonte, mentre, dopo le dichiarazioni del relatore Vincenzo Mancini e del Governo, il deputato Pochetti non insiste su un suo emendamento sui poteri degli ispettori dell'INPS. L'articolo è, quindi, approvato con un emendamento formale dei relatori.

Si passa, successivamente, al titolo IV, concernente le deleghe al Governo.

All'articolo 34, recante delega sull'invalidità pensionabile il deputato Noberasco svolge suoi emendamenti intesi a modificare la vigente disciplina e, in subordine, a sopprimere quella che il Governo mira ad introdurre.

Il relatore Vincenzo Mancini riconferma le considerazioni già espresse nella sua relazione, facendo presente che è in corso un approfondimento del tema nell'ambito della maggioranza. L'intendimento è di evitare abusi, ma senza peggiorare l'attuale situazione. Ciò premesso, a prescindere dal loro merito, prega di non insistere sulla votazione di questi emendamenti. Ove si insistesse, per lealtà nei confronti degli interlocutori con cui sta trattando una modifica della norma, sarebbe costretto a votare contro.

Il sottosegretario Del Nero si associa all'invito del relatore Vincenzo Mancini. Anche i

deputati Zaffanella e Pisicchio dichiarano di condividere tale invito.

Il deputato Noberasco insiste per la votazione dei suoi emendamenti, che vengono respinti, insieme con un emendamento soppressivo Tremaglia. L'articolo 34 è approvato nel testo del Governo, come pure gli articoli 35 e 36.

L'articolo 37 è approvato con un emendamento Bianco, inteso a prevedere il parere di una Commissione parlamentare anche per questa delega, dopo che sono stati respinti gli emendamenti Tremaglia e Biamonte.

Respinti altri emendamenti degli stessi deputati, vengono, successivamente, approvati gli articoli 38 e 39. L'articolo 40 è parimenti approvato nel testo governativo, respinti gli emendamenti Pochetti sul passaggio del personale dell'INAM e dell'INAIL all'INPS.

La Commissione passa, poi, al titolo V, nella ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS.

I deputati Bianco e Pezzati dichiarano di astenersi dalla votazione dell'articolo 41, sull'attribuzione di compiti speciali ai componenti del comitato esecutivo dell'INPS, il quale è approvato nel testo del Governo. In tale testo sono pure approvati gli articoli 42 e 43, respinti gli emendamenti Pochetti, Tremaglia e Aldrovandi.

Il deputato Furia non insiste, dopo le dichiarazioni del Governo, su un suo emendamento sul comitato regionale della Valle d'Aosta.

Anche gli articoli 44 e 45 sono approvati nel testo originario, respinti emendamenti Tremaglia e Pochetti. I deputati Aldrovandi e Pisicchio non insistono sulla votazione di articoli aggiuntivi relativi agli operai statali già in pensione, dopo le dichiarazioni del Governo.

Si passa, successivamente, al titolo VI, recante norme varie e finali.

All'articolo 46, sull'invalidità pensionabile, il relatore Vincenzo Mancini ribadisce quanto da lui già affermato a proposito dell'articolo 34; e la Commissione approva l'articolo respingendo l'articolo soppressivo Noberasco.

Approvato senza modifiche l'articolo 47, è così approvato anche l'articolo 48, dopo che l'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ha ritirato un suo emendamento soppressivo a seguito delle dichiarazioni del relatore Fortunato Bianchi e del Governo.

Sono, successivamente, approvati gli articoli 49, 50, 51 con modifiche formali, 52 e 53, dopo che il deputato Biamonte, a seguito della dichiarazione del relatore Vincenzo Mancini,

non ha insistito per la votazione di un suo emendamento interamente sostitutivo di quest'ultimo articolo.

Anche i deputati Noberasco e Zoppetti non insistono su due loro emendamenti, rispettivamente, agli articoli 54 e 55, che sono approvati nel testo del Governo.

I relatori propongono, a seguito, dei rilievi della Commissione Affari costituzionali, la soppressione dell'articolo 56, che è approvato, invece, nel testo originario.

Il deputato Gramegna non insiste, dopo dichiarazioni del relatore Vincenzo Mancini e del Governo, su un suo emendamento soppressivo dell'articolo 57; che è approvato senza modifiche.

Con sole modifiche formali proposte dai relatori è approvato l'articolo 58, ultimo del disegno di legge.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani non insiste su un suo articolo aggiuntivo diretto a stabilire che la pensione di reversibilità spetti al vedovo alle stesse condizioni previste per la vedova. Sono invece respinti altri emendamenti aggiuntivi Sgarbi Bompani Luciana e Di Puccio.

La Commissione, infine, dà mandato ai relatori di stendere relazione favorevole per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* URSO GIACINTO. — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità, Guerrini.

#### Disegno di legge:

**Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (Parere della II, della III, della IV, della XII e della XIII Commissione) (2347).**

(Discussione e rinvio).

Il relatore Sisto illustra il provvedimento, precisando che esso intende adeguare la legislazione italiana alle direttive in materia della CEE. Dopo aver sottolineato l'urgenza del disegno di legge, dal momento che il nostro

paese è in ritardo ed è stato ripetutamente sollecitato ad adeguarsi alle direttive comunitarie, passa ad analizzare i singoli articoli, preannunciando alcuni emendamenti. Oltre ad alcune modifiche di carattere formale, rileva in particolare che va adeguatamente precisata la competenza primaria del Ministero della sanità in questo settore, modificando in tal senso gli articoli 3 e 9 del disegno di legge. Conclude sollecitando la Commissione ad approvare tempestivamente il provvedimento.

Il deputato Gasco soffermandosi sulla lettera a) dell'articolo 1 osserva che essa va modificata, per escludere dalla normativa in discussione l'attività riguardante la somministrazione dei farmaci nel suo complesso, così da evitare confusioni e sovrapposizioni di norme legislative. Aggiunge che va anche chiarito che la distribuzione di sostanze nocive deve avvenire con un controllo unitario e in modo che si abbiano le stesse garanzie per qualsiasi tipo di sostanza di questo genere.

Il deputato La Bella, dopo aver dichiarato di condividere l'opinione circa l'urgenza del provvedimento con cui si deve adempiere ad obblighi comunitari, ritiene che, oltre a stabilire la competenza primaria del Ministero della sanità in questo settore, bisogna prevedere più adeguati compiti di vigilanza e di iniziativa per quanto riguarda gli enti locali e le autorità sanitarie locali. Preannuncia pertanto emendamenti del suo gruppo all'articolo 11. Preannuncia anche emendamenti agli articoli 10 e 14, nel senso di elevare le sanzioni ivi previste.

Dopo un breve intervento del deputato D'Aniello che chiede un chiarimento sull'articolo 1 del disegno di legge, il deputato Venturoli ribadisce l'importanza di demandare all'autorità sanitaria in genere, comprese le autorità locali, la vigilanza e l'iniziativa in questa materia e afferma che andrebbe opportunamente modificato l'articolo per definire l'ambito di intervento delle regioni nel settore.

Dopo una breve replica del relatore Sisto, che aderisce alle osservazioni formulate in merito all'esigenza di ampliare i compiti di vigilanza e di controllo degli enti locali, mentre ritiene, per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge, che debba essere mantenuta la formulazione attuale del testo dell'articolo, prende la parola il sottosegretario Guerrini. Il sottosegretario si dichiara favorevole agli emendamenti preannunciati dal relatore. Non condivide invece le preoccupazioni espresse in merito all'articolo 1 del provvedimento, in quanto il disegno di legge disciplina in via

generale l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, facendo salva però la legislazione particolare vigente per singoli settori; conclude associandosi al rilievo del relatore circa l'urgenza del provvedimento e la opportunità di una sua sollecita approvazione.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

In fine di seduta il deputato Morini preannuncia la presentazione di una proposta di risoluzione che invita il Governo a proseguire nell'opera di mediazione in merito all'attuale vertenza contrattuale del personale ospedaliero, secondo le proposte positive per un accordo nazionale unico di lavoro avanzate dai sottosegretari Foschi e Guerrini, e chiede che tale proposta sia posta appena possibile all'ordine del giorno della Commissione e discussa ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente OLIVA.*

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DEI PROFESSORI ENZO CHELI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE NELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE, E MASSIMO SEVERO GIANNINI, ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA.

Il presidente Oliva dà la parola al professor Cheli, dopo averlo ringraziato per aver aderito all'invito rivoltagli dalla Commissione.

Il professor Cheli, premesso che allo stato attuale del processo di attuazione dell'ordinamento regionale sono emersi tre ordini di problemi, rispettivamente sul versante regionale, su quello statale e su quello relativo ai rapporti tra Stato e Regioni, sottolinea la stretta interconnessione esistente tra essi e che fu ben compresa dal legislatore del 1970 quando affermò l'esigenza della contestualità dell'emanazione dei decreti di trasferimento delle funzioni e della ristrutturazione dell'Amministrazione statale, principio questo che, per quanto possibile, occorre recuperare.

Sul versante regionale il discorso fondamentale è quello del completamento del tra-

sferimento delle funzioni in modo da procedere ad una rettifica dei decreti delegati finora emanati che riprenda lo spirito originario dell'articolo 17 della legge n. 281 del 1970, che richiedeva trasferimenti per settori organici di materie — evitando così il fenomeno del ritaglio delle competenze — e che prevedeva la funzione statale di indirizzo e coordinamento come un *pendant* dell'integralità dei trasferimenti a favore della Regione. Ritiene che per conseguire tale scopo, che poi è quello di un riaccorpamento organico delle materie attribuite alle Regioni, occorre procedere ad un rinnovo della delega per il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, alla smobilitazione degli enti nazionali e sovragionali che operano nelle materie ex articolo 117 della Costituzione, ed alla utilizzazione dello strumento della delega a favore delle Regioni anche nelle materie connesse a quelle trasferite, con il correlativo ricorso alla disposizione dell'ultimo comma del citato articolo 117.

Si sofferma quindi sui problemi relativi al completamento dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale e su quelli posti dalla esecuzione dei regolamenti e delle direttive della Comunità economica europea — in merito ai quali sottolinea come il diritto comunitario operi un rinvio, in tema di esecuzione, alle norme costituzionali interne dei singoli stati, in modo che la distribuzione dei poteri da esse operata viene lasciata immutata — e sottolinea come al momento attuale esistono delle strozzature normative sul terreno finanziario (a causa delle insufficienze degli articoli 8 e 9 della legge finanziaria regionale e della pratica del ricorso ai fondi speciali), su quello dei controlli sulle leggi e sugli atti amministrativi delle regioni e su quello della delega « normale » agli enti locali ex articolo 118, ultimo comma, della Costituzione (stante l'attuale situazione degli enti locali che andrebbero riaccorpati in unità comprensoriali). Successivamente il professor Cheli rileva come interessanti risultati si siano conseguiti, in alcune Regioni, in materia di organizzazione degli uffici ed ordinamento del personale: peraltro, anche quando, come in Toscana, si pongono in essere strutture amministrative snelle e flessibili, è necessario, perché possano conseguire gli scopi che si prefiggono, che ad esse siano attribuiti settori organici di materie.

Passando a considerare la problematica relativa al versante statale, il professor Cheli sottolinea come esistano in materia alcuni

punti di riferimento precisi, costituiti dai criteri direttivi indicati nella legge n. 775 del 1970 e nel disegno di legge n. 114 in corso di esame presso la I Commissione del Senato, nonché dagli schemi di riordinamento di alcuni Ministeri che furono diramati al termine della precedente legislatura. I principi direttivi in questione sono, nel loro complesso, largamente accettabili e adeguati alle esigenze di uno Stato regionale. Il loro difetto è piuttosto nella eccessiva genericità con cui sono formulati e che può consentire sconvolgimenti tali da costituire un esempio tipico di come con decreti attuativi di una delega si possano stravolgere i principi contenuti nella legge di delega, come esemplarmente dimostrano gli schemi di decreti emanati ai sensi della legge n. 775 del 1970. Su questi ultimi l'oratore si sofferma diffusamente, sottolineando come siano largamente criticabili sul piano quantitativo (per la mancata riduzione di apparati burocratici) e per quanto attiene sia alla sopravvivenza di organi centrali investiti di compiti di amministrazione attiva nelle materie trasferite, sia al permanere di duplicazione di uffici a livello centrale e periferico, sia alla configurazione della funzione dell'indirizzo politico — che dovrebbe esercitarsi esclusivamente a livello di Governo e non di singoli ministri — nonché alla previsione di strutture consultive tendenti ad operare, tramite l'inserimento di rappresentanti delle Regioni, inopportune cogestioni.

Partendo da tali critiche, il professor Cheli ritiene che si debba giungere a delineare modelli differenziati di strutture amministrative a seconda del tipo di servizi che esse sono chiamate a fornire alla collettività. Occorrerà anche tener presenti alcuni punti fermi, quali l'opportunità di evitare duplicazioni di organi di amministrazione attiva; la necessità di costruire il modello dell'amministrazione attiva; la necessità di costruire il modello dell'amministrazione statale nelle materie trasferite, pensando che ad essa compete la funzione di indirizzo e coordinamento, che è funzione eminentemente politica; l'esigenza di evitare, per quanto attiene agli uffici periferici, ogni forma di codipendenza; la necessità, infine, di procedere, anche a livello statale, ad un riaccorpamento organico delle competenze.

Per quanto attiene ai problemi che si pongono sul versante dei rapporti tra Stato e Regione, che sono quelli per i quali si hanno le maggiori implicazioni sul piano politico-costituzionale e che le Regioni pongono in chiave prevalentemente politica, l'oratore ri-

leva che finora l'esigenza di raccordi tra Stato e Regioni si è posta soprattutto in materia di formazione del bilancio dello Stato e della politica comunitaria, nonché su quello di una razionalizzazione dei controlli sulle leggi e sugli atti amministrativi regionali (anche al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti delle varie Regioni). In futuro, per altro, l'esigenza di ulteriori raccordi emergerà specie per quanto attiene alla programmazione economica, alla determinazione, in concreto, della funzione di indirizzo e coordinamento ed all'emanazione delle leggi-quadro.

Dopo aver sottolineato che un discorso di economia di strutture impone il potenziamento degli unici raccordi istituzionali oggi esistenti, e cioè della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione interregionale presso il Ministero del bilancio, il professor Cheli si sofferma sul ruolo che potrebbe assumere la prima, sottolineando come ad essa potrebbe in futuro essere riconosciuto: un ruolo privilegiato nell'area del controllo — tanto di merito che di legittimità delle leggi regionali, con l'attribuzione del compito di indicare i criteri di massima per l'esercizio di quest'ultimo —; una presenza indiretta nel controllo sugli atti amministrativi regionali attraverso la preparazione delle liste da cui andrebbero scelti gli esperti che compongono le varie Commissioni di controllo; un ruolo di raccordo tra Governo, Parlamento e Regioni nel procedimento di elaborazione e di emanazione delle leggi-quadro.

Comunque, in materia di contatti con le Regioni, il professor Cheli ritiene che saranno necessarie altre strutture, ad esempio per quanto attiene ai rapporti con le istituzioni comunitarie e per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento: a proposito di quest'ultima ritiene sia più realistico, anziché porre il problema assai delicato della legge sulla Presidenza del Consiglio, procedere alla istituzione di un Comitato interministeriale per le questioni regionali, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un Ministro per le Regioni e composto di rappresentanti di queste ultime, oltre che dei Ministri interessati.

Concludendo la sua esposizione, il professor Cheli accenna al problema della riforma della Corte costituzionale, sottolineando come in materia si debba partire dal dato oggettivo della netta disaffezione delle Regioni nei confronti della Corte a seguito delle note sentenze del 1972, disaffezione che crea

il rischio di alterare il funzionamento della macchina costituzionale, con un rafforzamento della posizione del Governo nei confronti di quella delle Regioni. Per superare l'attuale situazione, l'oratore ritiene si debbano riavvicinare le Regioni alla Corte e quindi la Corte alla realtà regionale, il che potrebbe avvenire facendo partecipare le Regioni stesse al procedimento di formazione di essa.

Si apre quindi il dibattito, a cui partecipano, ponendo quesiti al professor Cheli, il presidente Oliva, il deputato Franchi ed i senatori Maffioletti e Modica.

In risposta ad un primo quesito postogli dal presidente Oliva, in merito alla possibilità di introdurre un procedimento di controllo sostitutivo dello Stato nel caso che la Regione non espliciti in un termine prefissato la propria potestà legislativa, nell'ipotesi di attuazione di direttive comunitarie, l'oratore manifesta notevoli perplessità sull'eventuale imposizione di termini all'attività normativa regionale che indurrebbero l'effetto di un ulteriore irrigidimento della suddetta materia; quanto poi alla possibilità di costituire una sezione istruttoria della Corte costituzionale, cui spetterebbero compiti di deliberazione nel controllo delle leggi regionali — oggetto della seconda domanda posta dal presidente Oliva — egli non ritiene facilmente superabili le difficoltà tecnico-giuridiche connesse all'eventuale composizione di tale organo.

Al deputato Franchi, che chiede un giudizio in merito al deprecabile fenomeno di compressione dell'autonomia regionale, attraverso la ultronea ritenzione di competenze da parte dello Stato verificatosi nella passata esperienza degli schemi di decreti di trasferimento ai sensi della legge n. 281 del 1970, l'oratore dichiara che il rischio di un eventuale ripetersi di esso può essere forse eluso in base ad un'interpretazione evolutiva delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione.

Affrontando quindi il problema dei sistemi da adottarsi nella riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dello Stato, in tal senso sollecitato da un quesito postogli dal senatore Maffioletti, il professor Cheli condivide nel ritenere che il criterio più opportuno, al fine di adeguarsi al principio della pari ordinazione tra organi nell'esplicazione dell'attività di indirizzo e coordinamento, dovrebbe essere quello di differenziare i modelli destinati alla produzione di beni e servizi politici da quelli destinati alla produzio-

ne di beni e servizi economici, nonché di distinguere i Ministeri regionalizzati da quelli non regionalizzati.

In risposta ad un quesito postogli dal senatore Modica, l'oratore, dopo aver sollevato taluni dubbi di legittimità costituzionale sull'uso dello strumento della delega al Governo per la riforma della pubblica Amministrazione, stante l'esplicita riserva assoluta di legge prevista dall'articolo 95 della Costituzione — pur riconoscendo, peraltro, che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto soddisfacente il principio anche con il ricorso alla delegazione legislativa — dichiara che l'ipotesi di eventuale mancata corrispondenza del decreto delegato ai principi e criteri direttivi fissati con la legge di delega, che dovesse verificarsi prima dell'emanazione dei decreti stessi — cui può tecnicamente ovviarsi con un formale atto di revoca — rivestendo natura squisitamente politica, può trovare soluzione in via di fatto attraverso una accentuazione della presenza parlamentare e regionale da attuarsi nella fase di predisposizione dei decreti stessi.

Il presidente Oliva ringrazia il professor Cheli per la sua esposizione, dandogli atto del grande interesse dei temi trattati. Viene quindi introdotto il professor Massimo Severo Giannini, al quale il Presidente porge cordiali parole di benvenuto.

Il professor Giannini, premesso che si accinge a trattare i temi oggetto dell'indagine, anziché dal punto di vista della problematica generale, prendendo le mosse dalla disamina critica del disegno di legge n. 114, destinato, a suo avviso, ad incidere notevolmente sulle vicende dell'ordinamento regionale, rileva innanzi tutto la mancanza nel provvedimento di un criterio di organizzazione nell'attribuzione delle funzioni ai singoli poteri dello Stato, onde esso, in tal senso, non si discosta molto dalla legge n. 281 del 1970.

Nel nostro Paese infatti, prosegue l'oratore, a differenza di quanto è invece avvenuto nella Repubblica federale tedesca — in cui la ripartizione di competenze tra Bund e Land è chiaramente prevista dalla Grundgesetz — la funzione pubblica si è sviluppata e si è distribuita tra la pluralità dei pubblici poteri in modo del tutto casuale, sicché il problema fondamentale, rimasto irrisolto e pregiudiziale rispetto a tutti gli altri, è appunto quello di procedere ad una ripartizione delle competenze.

Il criterio da seguire nel raggiungimento di questo primario obiettivo è quello di assegnare una funzione integralmente allo Stato

o alla Regione quando in essa si individui una vocazione univoca verso l'uno o l'altro dei due poli di attribuzione. Procedere infatti ad una ripartizione astratta di una funzione tra Stato, Regione, Provincia e Comune conduce inevitabilmente a risultati insoddisfacenti (esempio tipico, l'amministrazione dei lavori pubblici, nella quale le abnormi situazioni cui si è pervenuti solo in parte sono state mitigate da favorevoli circostanze contingenti), tanto più quando si parte da una situazione confusa, quale quella che caratterizza i nostri attuali moduli organizzatori. L'articolo 117 della Costituzione, peraltro, non rappresenta un ausilio, essendo la sua formulazione quanto mai imperfetta e lacunosa.

Nell'integrale attribuzione di competenze alla Regione il legislatore può tuttavia prevedere correttivi che rispondano all'obiettivo esigenza di contemperare il reciproco condizionamento esistente tra Stato, Regioni ed enti locali: uno di essi è lo strumento amministrativo, la previsione cioè di una fase del procedimento che consenta allo Stato, in una visione congiunta, unitaria ed organica, scaturente da un'attività di coordinamento propria di un regime di pariordinazione anziché di sovraordinazione, di tutelare i residui interessi statali.

Passando quindi ad un'esemplificazione, su esplicita richiesta del presidente Oliva, il professor Giannini cita il caso dell'urbanistica nella quale, ferma la competenza statale nella emanazione della legge cornice e quella regionale in ordine all'adozione degli strumenti di pianificazione — diversificati evidentemente in funzione delle singole esigenze secondo un criterio di analisi del territorio di spettanza sicuramente regionale — è opportuno tuttavia che lo Stato si riservi la facoltà di intervenire nei problemi connessi all'esercizio della propria sovranità, destinati ad essere risolti attraverso una propria ed esclusiva valutazione. Altro e analogo caso è costituito dal problema dell'amministrazione e tutela delle acque, per il quale l'oratore illustra il modo di attuazione dei criteri anzidetti.

Si apre quindi il dibattito, nel quale intervengono, ponendo quesiti al professor Giannini, i senatori Agrimi e Modica ed il deputato Franchi.

Il professor Giannini, rispondendo ad un quesito postogli dal senatore Agrimi, ribadisce la possibilità di superare i problemi posti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, attraverso la preliminare redistribuzione delle funzioni fondamentali secondo le esigenze complessive della macchina statale, cui faccia

seguito l'adozione della « soluzione procedimentale » precedentemente illustrata, in aggiunta o in alternativa ad altri strumenti miranti allo stesso fine, quali ad esempio quelli « organizzativi ».

Rispondendo quindi al senatore Modica, in merito alla possibilità di effettuare attribuzioni di funzioni a comuni e province, eventualmente per mezzo di deleghe, l'oratore, concordando pienamente sulla necessità che la generale riforma della pubblica amministrazione risponda alla preesistente esigenza di superare il fenomeno della sopravvivenza di corpi eterogenei in un'unica organica ricomposizione, quella cioè dello Stato autonomistico regionale, si dichiara perplesso sulla possibilità di ricorrere allo strumento della delega, prevista dall'articolo 118 della Costituzione, nella situazione attuale, prima cioè che venga sciolto il nodo fondamentale rappresentato dalla ripartizione delle funzioni.

Il presidente Oliva esprime infine al professor Giannini, a nome della Commissione, un vivo ringraziamento per l'impegno e la approfondita competenza mostrati nella disamina degli argomenti oggetto dell'indagine.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il presidente Oliva informa che, per difficoltà sopravvenute, la seduta già indetta per domani, venerdì 15 febbraio, non avrà più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi martedì 19 febbraio, alle ore 17, per l'audizione del professor Roversi-Monaco, e giovedì 21 febbraio, alle ore 9,30, per l'audizione dei professori Benvenuti e Guarino.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

La Commissione ascolta la deposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma dottor Claudio Vitalone.

Durante la deposizione del dottor Vitalone intervengono per chiedere notizie e chiarimenti i senatori Adamoli, De Carolis, Follieri, Lugnano e Pisanò ed i deputati Felici, Nico-

sia, Sgarlata, La Torre, Mazzola, Giuseppe Niccolai, Malagugini e Terranova.

Conclusa la deposizione del dottor Vitalone, il Presidente Carraro dispone una breve sospensione della seduta.

*(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 12,45).*

La Commissione ascolta, quindi, la deposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Paolino Dell'Anno.

Nel corso della deposizione del dottor Dell'Anno intervengono per chiedere notizie e chiarimenti i senatori De Carolis, Adamoli, Pisanò, Signori e Follieri ed i deputati Nicosia, La Torre, Giuseppe Niccolai, Sgarlata, Terranova e Malagugini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,30.

*(Seduta pomeridiana)*

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

La Commissione ascolta la deposizione del signor Salvatore Ferrara.

Durante l'audizione del teste, intervengono per chiedere notizie e chiarimenti i senatori Adamoli, Pisanò, Lugnano, Signori e De Carolis ed i deputati Giuseppe Niccolai, Malagugini, La Torre, Nicosia, Felici, Terranova e Mazzola.

Conclusa la deposizione del signor Ferrara ed allontanatosi questi dall'Aula, la Commissione definisce, quindi, il programma dell'ulteriore attività istruttoria, e stabilisce di tornare a riunirsi mercoledì 20 febbraio 1974 alle ore 17 e giovedì 21 febbraio 1974 alle ore 9,45.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* del 13 febbraio 1974, nel comunicato della X Commissione permanente (Trasporti), in sede legislativa, a pagina 20, II colonna, 25ª riga e pagina 21, II colonna, 6ª riga, anziché, rispettivamente, « deputato Ciacci » e « deputato Carri », deve leggersi: « deputato Pani ».

## CONVOCAZIONI

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 19 febbraio, ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (2705) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: La Loggia.

### XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Martedì 19 febbraio, ore 16,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 1978, 1367, 1464, 1868, 36, 1487, 1529 e 2167, concernenti « ristrutturazione degli enti di sviluppo ».

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 20 febbraio, ore 17,30.

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere:*

contro il deputato Cerri (Doc. IV, n. 111) — Relatore: Gerolimetto;

contro il deputato Giannini (Doc. IV, n. 122) — Relatore: Lobianco;

contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 123) — Relatore: Lobianco;

contro il deputato Orlando (Doc. IV, n. 124) — Relatore: Lettieri;

contro Di Leonardo Giuseppe (Doc. IV, n. 125) — Relatore: Padula;

contro Bua Giandomenico (Doc. IV, n. 126) — Relatore: Padula;

contro Di Francesco Salvatore (Doc. IV, n. 127) — Relatore: Padula.

### I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 20 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini

di un pubblico controllo (1475) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*).

— Relatore: Galloni.

#### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 20 febbraio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori FOLLIERI ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614) — Relatore: Musotto — (*Parere della I Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

Senatore DE LUCA: Provvedimenti in favore dei ciechi (*Approvata dal Senato*) (2569);

— Relatore: Castelli — (*Parere della X Commissione*);

Senatore SPAGNOLLI ed altri; DALVIT ed altri; DALVIT ed altri: Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2470) — Relatore: Micheli Pietro — (*Parere della V Commissione*).

#### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 20 febbraio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2604) — Relatore: Pandolfi — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Spinelli.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

LENOCI: Estensione dell'assegno speciale annuo di lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore di alcune categorie di grandi invalidi iscritti al n. 2 della lettera A-bis della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni (2267) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Spinelli.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame dei disegni di legge:*

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze (1611) — Relatore: SANZA;

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia Romagna (1690) — Relatore: SANZA — (*Parere della XI Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifica dell'articolo 1, punto 8, della legge 13 giugno 1962, n. 855, concernente gli investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale omonima del Ministero del tesoro (2337) — Relatore: La Loggia — (*Parere della XII Commissione*).

#### IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 20 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio

1972, n. 8 (2516) — Relatore: Cusumano —  
(*Parere della I Commissione*).

*Esame del disegno di legge:*

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (2641) — Relatore: Beccaria — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

**IN SEDE CONSULTIVA.**

*Parere sul disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (2624) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Padula.

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli (*Approvato dal Senato*) (2744) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Pica.

---

**COMMISSIONE INQUIRENTE  
per i procedimenti di accusa.**

Giovedì 21 febbraio, ore 9.

---

**COMMISSIONI RIUNITE  
IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)**

Giovedì 21 febbraio, ore 9,30.

**IN SEDE REFERENTE.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (2066);  
— Relatori: per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco — (*Parere della V Commissione*).

**I COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari costituzionali)

Giovedì 21 febbraio, ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

---

**III COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari esteri)

Giovedì 21 febbraio, ore 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

---

**IV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Giustizia)

Giovedì 21 febbraio, ore 10.

**IN SEDE LEGISLATIVA.**

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

Senatori ZUCCALÀ ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

BALZAMO ed altri; Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482) — (*Parere della I, della II, della X e della XII Commissione*);

ASSANTE ed altri; Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

ANDERLINI ed altri; Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni (1845) — (*Parere della I, della II, della VII, della X e della XII Commissione*);

ALTISSIMO e BASLINI; Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100) — (*Parere della I e della X Commissione*);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) — *Parere della I Commissione*);

— Relatore: Castelli.

**IN SEDE REFERENTE.**

*Esame del disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (2624) — (*Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione*) — Relatore: Felisetti.

*Esame delle proposte di legge:*

ACCREMAN: Istituzione della corte d'assise in Rimini (1949) — Relatore: Felisetti;

GUADALUPI ed altri: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto (574);

CAROLI: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e Taranto (582);

MANCO ed altri: Istituzione delle corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto (713);

— Relatore: Felisetti;

TRIPODI ANTONINO: Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria (476);

MAZZARINO ed altri: Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria (643);

REALE GIUSEPPE ed altri: Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria (1428);

MANCINI GIACOMO: Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria (2499);

— Relatore: Felisetti.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 3 di venerdì  
15 febbraio 1974.*